Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 11 giugno 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1973, n. **269.**

Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.
ATTIVITA' SEMENTIERA E RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato *A* sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può estendere tali disposizioni ad altre piante forestali. Nel successivo articolo 7 sono descritti e classificati i materiali forestali di propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge.

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento o il vivaio, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato regionale delle foreste competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed è formata:

a) dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, che la presiede;

b) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;

e) da due rappresentanti dei produttori di materiali forestali di propagazione scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali dei produttori.

La commissione viene integrata di volta in volta con la partecipazione del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Un funzionario dell'Ispettorato regionale delle foreste svolge le mansioni di segretario.

I rappresentanti dei produttori di materiale forestale di propagazione ed il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto la indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

La commissione si pronuncia sulla idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione e la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento da parte dell'Ispettorato regionale delle foreste dell'esecuzione dei lavori progettati, nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000, prevista dal numero 130 alla tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Con l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli stabilimenti ed i vivai del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, possono produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento.

L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Art. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide, sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al successivo articolo 16.

CAPO II.

OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA E VIVAISTICA

Art. 4.

I produttori di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente articolo 1, sono obbligati a comunicare al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, entro il 30 settembre di ciascun anno, la consistenza del materiale stesso esistente nei propri stabilimenti o vivai.

Art. 5.

I produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1, devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino, deposito o vivaio, un registro di carico e scarico, nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di propagazione, distinguendo quelle prodotte direttamente e quelle aventi altra provenienza.

Le pagine del suindicato registro devono essere numerate progressivamente e vidimate dal capo dello Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilirà il modello del registro di carico e scarico, nonchè le altre modalità di tenuta del registro stesso.

Art. 6.

Durante le fasi della raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione, i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

a) il genere e la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà, ed il clone per i materiali di moltiplicazione vegetativa;

b) l'origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona;

c) la provenienza o la regione di provenienza;

d) l'anno di maturazione per i semi;

e) la durata di allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

CAPO III.

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI PROPAGAZIONE

Art. 7.

Ai fini della presente legge si intendono per:

1) materiali forestali di base:

a) per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;

b) per la moltiplicazione vegetativa: le piante appartenenti a cloni;

2) materiali forestali di propagazione:

a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta od alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinati alla preparazione di detti semi;

b) piantine di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i selvaggioni;

c) parti di piante: le talee, le marze, gli astoni e simili.

Art. 8.

Ai fini della presente legge si intendono per:

1) provenienza: la località in cui si trova un popolamento naturale od artificiale;

2) regione di provenienza: l'insieme di località, in condizioni ecologiche uniformi, in cui si trovano popolamenti di una determinata specie, sottospecie o varietà, con caratteristiche genetiche, od almeno morfologiche, equivalenti;

3) origine: la località in cui si trova una popolazione di alberi naturale (autoctona), oppure località da cui proviene originariamente una popolazione introdotta (non autoctona).

CAPO IV.

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Art. 9.

Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente articolo 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'articolo 7 e deve essere prodotto nei vivai ed altri impianti controllati ai sensi della presente legge.

Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, non potrà ottenere i contributi dello Stato e le altre agevolazioni a qualunque titolo previste.

Art. 10.

Non possono essere trasportati, venduti, posti in vendita od immessi altrimenti in commercio i prodotti di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri, imballaggi o contenitori sigillati, muniti, all'interno ed all'esterno, del cartellino del produttore, integro e leggibile, recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie legnosa, la provenienza e il vivaio di allevamento, le caratteristiche e la quantità del materiale contenuto, lo specifico riferimento al « certificato di provenienza o di identità clonale » che ha consentito l'immissione in commercio ed il riferimento al registro di carico e scarico.

In particolare gli imballaggi o i contenitori delle sementi, sempre muniti del cartellino di cui al comma precedente, devono essere chiusi e sigillati.

Il cartellino è redatto in conformità ad uno schema predisposto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ove trattisi di materiali forestali di propagazione provenienti da colture effettuate nei Paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione del Paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

E' fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge.

Nei vivai e nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiali forestali di propagazione, sui recipienti e sugli imballaggi, e comunque sui materiali non destinati al rimboschimento, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: « prodotto non destinato al rimboschimento ».

E' vietato l'impiego dei cartellini previsti nel presente articolo nella confezione di prodotti non classificabili, a norma della presente legge, tra i materiali forestali di propagazione.

Art. 11.

E' vietato trasportare per la vendita, porre in vendita e vendere il materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti del quale non si possa dimostrare la provenienza o l'identità clonale.

Al fine della dimostrazione di cui al comma precedente, sono istituiti il certificato di provenienza e quello di identità clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del materiale di propagazione sessuale e l'appartenenza del materiale di propagazione vegetativa al clone indicato.

Detti certificati, redatti in conformità allo schema di cui all'allegato *C* della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Il rilascio dei suindicati certificati non può avvenire nel caso che il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste abbia accertato l'inosservanza di alcune delle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 12.

Nei vivai e nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento è vietato detenere i materiali che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della presente legge.

CAPO V.
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI PROPAGAZIONE

Art. 13.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano la esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente articolo 1 è subordinata alla presentazione del certificato di provenienza o di identità clonale previsti dal precedente articolo 11, comma secondo. L'importazione è subordinata alla presentazione di analogo documento rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti inoltre, per le piante, la localizzazione del vivaio di produzione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1) e 2) della direttiva n. 404 del 14 giugno 1966 del Consiglio della C.E.E.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo articolo 16, previa autorizzazione emanata dalla commissione della C.E.E. ai sensi dell'articolo 15 della citata direttiva comunitaria, può consentire, con proprio decreto, l'importazione di materiale forestale di propagazione di una o più specie aventi requisiti ridotti. In tal caso il cartellino, di cui al precedente articolo 10, terzo comma, deve indicare che si tratta di materiale di propagazione avente requisiti ridotti.

I materiali forestali di propagazione aventi i requisiti previsti dalla presente legge e prodotti nei Paesi della C.E.E. possono circolare liberamente nel territorio nazionale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo articolo 16, in conformità all'articolo 13 della citata direttiva comunitaria, può vietare la circolazione di determinati materiali forestali di propagazione inadatti al rimboschimento nel territorio nazionale.

CAPO VI.
LIBRI E REGISTRI NAZIONALI

Art. 14.

Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale, i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali di cui all'allegato *A* della presente legge, riconosciuti, secondo la procedura istruttoria prevista dal successivo articolo 18, idonei alla produzione di seme da destinarsi al rimboschimento od alla produzione di piantine da rimboschimento, sono iscritti nel Libro nazionale boschi da seme, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel Libro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al successivo articolo 16.

I boschi già iscritti nel Libro esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, sono iscritti d'ufficio e senza ulteriori accertamenti nel Libro istituito ai sensi del precedente primo comma.

Art. 15.

Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali forestali debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato *B* della presente legge.

Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 16.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è costituita una commissione nazionale tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per

l'attività forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti. Essa è composta:

a) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la presiede;

b) dal vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;

e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dalla commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969;

f) da tre esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta delle Regioni;

g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra le persone designate dalla Associazione nazionale dei produttori.

Per ciascuno dei componenti sarà nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione « semi e piantine » della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

La commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti di cui alle lettere e), f) e g) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

L'iscrizione nel Libro nazionale boschi da seme dei boschi ed arboreti da seme, aventi i requisiti stabiliti dal precedente articolo 15, è promossa dal proprietario, con domanda da inviare al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, o d'ufficio da quest'ultimo.

La domanda del proprietario o la richiesta del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente devono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che effettua l'istruttoria di cui al successivo articolo 18, ai fini della emanazione del decreto di iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme.

Al decreto di iscrizione è allegato il disciplinare di gestione del bosco, ai fini della sua conservazione e del miglioramento della produzione qualitativa e quantitativa del seme.

Il disciplinare può derogare alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed al piano economico previsto dall'articolo 130 del decreto sitato, ed è parificato a tutti gli effetti di legge alle citate prescrizioni di massima e di polizia forestale, ferme restando le disposizioni degli articoli 24 e 26 del su richiamato regio decreto-legge n. 3267 del 1923.

Su richiesta della commissione di cui al precedente articolo 16, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali potrà acquisire i boschi, ed eventualmente le zone ad essi circostanti, che dalla commissione medesima siano stati dichiarati idonei alla iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme o che siano in esso già iscritti.

L'acquisizione di cui al comma precedente avverrà secondo le norme, i criteri e le procedure stabiliti negli articoli 111 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 18.

L'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 15, comma primo, viene effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, normalmente a mezzo dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo e dell'Ispettorato od ufficio regionale delle foreste competente per territorio, che provvedono alla redazione di apposita scheda descrittiva e del disciplinare di gestione, di cui all'articolo precedente.

Per determinate specie od in particolari casi il compito può essere affidato ad altri istituti di ricerca forestale.

Analoga procedura viene seguita per la revoca dell'iscrizione.

La proposta di iscrizione d'ufficio e lo schema di disciplinare sono notificati al proprietario del bosco per il tramite dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di iscrizione ai sensi del precedente articolo 14, secondo comma, il proprietario che intenda accettare la proposta di iscrizione, nonché le norme contenute nel disciplinare di gestione, deve impegnarsi, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con lettera raccomandata diretta al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, alla osservanza del disciplinare per un periodo di cinque anni.

Trascorso il periodo di cinque anni dalla iscrizione, questa si considera rinnovata per eguale tempo, salvo domanda di revoca o di modifica di iscrizione o del disciplinare, da inoltrarsi dal proprietario al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, non oltre i novanta giorni che precedono la scadenza del quinquennio.

La rinnovazione dell'iscrizione è altresì esclusa in dipendenza di richiesta in tal senso formulata dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, su conforme parere della commissione di cui al precedente articolo 16.

Art. 19.

Le operazioni di verifica, martellata, assistenza per la gestione tecnica dei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme ed il rilascio delle bollette di accompagnamento di cui al successivo articolo 20 nonché dei certificati di provenienza e di identità clonale di cui al precedente articolo 11, sono eseguite dal personale del Corpo forestale dello Stato, a spese dello Stato.

Le agevolazioni ed i contributi previsti dalle leggi vigenti per i miglioramenti boschivi e per gli incoraggia-

menti alla selvicoltura sono concessi di preferenza ai proprietari di boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme.

Art. 20.

Salva l'osservanza delle vigenti norme in materia forestale e delle particolari disposizioni stabilite nel disciplinare di cui all'art. 17, le operazioni di raccolta delle sementi e di utilizzazione degli altri prodotti concernenti boschi iscritti, sono disciplinate dalle seguenti norme:

a) in ciascuna annata silvana la quantità delle sementi da raccogliere non può eccedere il 70 per cento della produzione;

b) le operazioni di raccolta devono essere effettuate per ciascuna specie nel periodo e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato su conforme parere della commissione di cui al precedente articolo 16;

c) il proprietario, o chi da lui debitamente autorizzato per iscritto, che provvede alla raccolta, deve comunicare, per mezzo di lettera raccomandata al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni, la quantità delle sementi e degli altri prodotti che intenda raccogliere, indicandone inoltre preventivamente la destinazione (materiale per propagazione, per alimentazione, per oggetti ornamentali). Il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia l'autorizzazione alla raccolta, impartendo eventuali istruzioni tecniche.

Dopo quindici giorni dall'avvenuta denuncia le operazioni di raccolta possono essere iniziate anche senza autorizzazione;

d) le sementi destinate a materiale di propagazione possono essere asportate dal luogo di raccolta solo se munite di bolletta di accompagnamento rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio e non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento delle sementi; per detto materiale, il capo dello Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia il certificato di provenienza previsto dal precedente articolo 11, necessario per immettere in commercio le sementi raccolte;

e) nei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme qualsiasi intervento colturale, taglio od utilizzazione, deve essere effettuato in conformità alle norme stabilite nel disciplinare di cui al precedente articolo 17;

f) la raccolta di seme può essere effettuata anche dal personale del Corpo forestale dello Stato e della Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le modalità, in quanto applicabili, di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 21.

Ai fini del controllo dei materiali forestali di propagazione prodotti nel territorio nazionale, i cloni delle piante forestali indicate nell'allegato *A*, che, in base ai risultati sperimentali accertati dalla commissione di cui al precedente articolo 16, abbiano dimostrato di possedere requisiti colturali, biologici e tecnologici tali da consigliarne la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel Registro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al precedente articolo 16, a seguito di apposita domanda inoltrata dal selezionatore al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Art. 22.

Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale cloni forestali non può essere rimosso dal luogo di produzione o dai locali di conservazione, senza che il personale del Corpo forestale dello Stato incaricato dei controlli abbia rilasciato la relativa autorizzazione.

Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento del materiale di moltiplicazione.

Art. 23.

Nel Registro dei cloni forestali di cui al precedente articolo 21, sono iscritti anche i cloni di pioppo, secondo modalità stabilite con decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969.

Con lo stesso decreto sono altresì stabilite modalità particolari concernenti il rilascio dei certificati di cui al precedente articolo 11, il cartellino previsto dal precedente articolo 10, nonchè la trasmissione del verbale di verifica, di cui al successivo articolo 24, terzo comma.

Per i cloni di pioppo l'accertamento di cui all'articolo seguente è effettuato dalla commissione nazionale per il pioppo, di cui al primo comma, a mezzo di tecnici specializzati.

CAPO VII.
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Il controllo del materiale forestale di propagazione di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che lo esercita per mezzo del personale del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze (laboratorio semi forestali) e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Il personale addetto alle funzioni di controllo di cui al comma precedente, ha facoltà, ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione, di introdursi negli stabilimenti, depositi, magazzini ed altri apprestamenti per la concentrazione e preparazione del materiale raccolto o prodotto, nelle colture in campo e nei vivai, nei mercati, fiere, magazzini o banchine ferroviarie, portuali, aeroportuali, carri ferroviari, aerei e galleggianti ed autoveicoli adibiti a trasporto merci.

Di ciascuna verifica è redatto verbale, di cui una copia è trasmessa alla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste ed una copia all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, ai fini del rilascio del certificato previsto dal precedente articolo 11.

Per l'accertamento delle violazioni della presente legge il personale, di cui al secondo comma, ha anche la facoltà di provvedere al prelevamento dei campioni necessari, ai fini degli opportuni controlli.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni nei magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore.

Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti di competenza degli altri organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, gli esami relativi all'accertamento dei requisiti del materiale forestale di propagazione sono effettuati dagli istituti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 25.

Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle norme relative all'obbligo di comunicare la consistenza del materiale stesso al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste previsto dal precedente articolo 4.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 200 mila nel caso di violazione delle norme relative al trasporto delle sementi ed alla rimozione dei cloni di cui ai precedenti articoli 20, lettera *d*) e 22, primo comma, e da lire 10 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle altre norme del medesimo articolo 20.

Art. 26.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico prescritto dal precedente articolo 5, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 1 milione.

Art. 27.

Chiunque trasporta per la vendita, vende o mette altrimenti in commercio materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dal precedente articolo 11, primo comma, è punito con la multa da lire 20 mila a lire 50 mila, con un minimo in ogni caso di lire 100 mila, per ogni quintale o frazione di quintale di sementi o per ogni migliaio o frazione di migliaio di piantine, talee, marze, astoni o selvaggioni, trasportati per la vendita, posti in vendita o messi altrimenti in commercio.

Il personale di sorveglianza forestale, che accerta l'infrazione, procede al sequestro preventivo, della durata massima di giorni cinque, del materiale forestale.

Entro il suddetto termine il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste può confermare il sequestro. A richiesta, il materiale sequestrato può essere custodito in luogo indicato dalla ditta interessata. Il verbale di sequestro ed il provvedimento di conferma di esso debbono essere inviati al pretore competente per territorio unitamente al verbale di accertamento del reato di cui al primo comma.

Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 6 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 30 mila a lire 100 mila.

Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 10, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 1 milione, con un minimo in ogni caso:

a) di lire 150 mila per ogni cartellino non regolarmente compilato ovvero omesso;

b) di lire 200 mila per ogni imballaggio, contenitore od involucro non chiuso o sigillato, irregolarmente chiuso o sigillato ovvero omesso.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60 mila a lire 200 mila in caso di violazione delle norme della presente legge, per le quali non sia già prevista una specifica sanzione.

Art. 28.

Il personale del Corpo forestale dello Stato e l'altro personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, che è tenuto a dare immediata comunicazione al prefetto dell'infrazione accertata.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica presso l'ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, qualora ritenga fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante l'esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. In ogni caso, alla riscossione coattiva delle somme dovute provvede l'ufficio del registro.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 29.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione o la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al precedente articolo 16.

In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) la confisca del materiale forestale sequestrato;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

d) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

I conduttori di vivai forestali e di stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione già esistenti e nei quali si intende continuare la produzione da destinarsi al rimboschimento e da immettersi al commercio, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Art. 31.

Per le sementi di conifere raccolte e per le piante prodotte prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'attuazione della disciplina da questa prevista è prorogata rispettivamente di due e quattro anni.

A tal fine gli interessati, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono denunciare al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste i quantitativi di sementi di conifere raccolte o di piante prodotte anteriormente alla data medesima.

Art. 32.

Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 2 e 16 e quelle per le missioni del personale e per gli stampati vari relativi alle operazioni di cui all'articolo 19, primo comma, della presente legge, saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 1706, 1721 e 1725 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973 e corrispondenti degli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — GONELLA — VALSECCHI — FERRI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

ALLEGATO *A*

La disciplina prevista dalla presente legge per i materiali forestali di propagazione si applica alle piante forestali sottoindicate:

Abies alba Mill.	abete
Abies cephalonica (Loud)	abete greco
Cupressus sempervirens L.	cipresso
Larix decidua Mill.	larice
Larix leptolepis (Sieb & Zucc) *Gord.*	larice giapponese
Picea abies Karst.	picea, abete rosso
Picea sitchensis Trautv. e Mey	picea di Sitka
Pinus cembra L.	cembro
Pinus halepensis Mill.	pino d'Aleppo
Pinus mugo uncinata Ramond	pino uncinato
Pinus nigra Arn.	pino nero d'Austria - di Villetta Barrea - pino laricio
Pinus heldreichi Christ. var. leucodermis Ant.	pino loricato
Pinus pinaster Sol.	pino marittimo
Pinus pinea L.	pino domestico
Pinus silvestris L.	pino silvestre
Pinus strobus L.	pino strobo
Pinus insignis Doug.	pino insigne
Pseudotsuga taxifolia Britt.	douglasia
Alnus cordifolia Ten	ontano napoletano
Eucalyptus sp. pl.	eucalitti
Fagus silvatica L.	faggio
Populus sp. pl.	pioppi
Quercus borealis Michx	quercia rossa
Quercus pedunculata Enrh.	farnia
Quercus cerris L.	cerro
Quercus sessiliflora Sal.	rovere
Quercus suber L.	sughera

ALLEGATO *B*

CRITERI PER LA SCELTA DEI MATERIALI DI BASE

A) BOSCHI DA SEME

1) *Origine.* — Si ammettono di preferenza come materiale di base soprassuoli autoctoni oppure soprassuoli non autoctoni il cui valore sia già stato controllato.

2) *Ampiezza dei boschi.* — I soprassuoli possono comprendere uno o più gruppi di alberi, contigui o non, purchè sia possibile una interfecondazione sufficiente ad evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.

3) *Posizione.* — I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni; questa esigenza è particolarmente importante quando i soprassuoli circostanti non siano autoctoni.

4) *Omogeneità.* — I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.

5) *Caratteri morfologici.* — I materiali di base devono presentare caratteri morfologici particolarmente buoni, soprattutto per quanto riguarda la dirittezza del fusto, la disposizione e la finezza dei rami, la potatura naturale; la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

6) *Produzione quantitativa.* — La produzione quantitativa è spesso uno dei caratteri essenziali che giustificano l'ammissione dei materiali di base: in questo caso tale produzione deve essere superiore a quella che si considera come media in eguali condizioni ecologiche.

7) *Qualità tecnologiche.* — La qualità del legno deve essere presa in considerazione ed in certi casi può divenire un criterio essenziale.

8) *Stato sanitario e resistenza.* — I materiali di base devono, in linea generale, essere sani o presentare la maggiore resistenza possibile agli organismi nocivi ed alle influenze esterne sfavorevoli.

9) *Età.* — I materiali di base devono comprendere, per quanto possibile, alberi che abbiano raggiunto un'età tale che i caratteri sopra indicati possano essere giudicati con sicurezza.

B) ARBORETI DA SEME DI CONSERVAZIONE

Gli arboreti da seme di conservazione devono essere costituiti in maniera che vi sia garanzia sufficiente che le sementi prodotte rappresentino almeno la media delle qualità genetiche dei materiali di base da cui l'arboreto deriva.

C) CLONI

1) Si applicano per analogia ai punti 5), 6), 7), 8) e 9) della parte *A)* del presente allegato.

2) Il clone deve essere identificabile mediante i suoi caratteri distintivi.

3) L'importanza del clone deve essere comprovata dalla esperienza o deve essere dimostrata da una sperimentazione sufficientemente lunga.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI PROVENIENZA
O CERTIFICATO DI IDENTITA' CLONALE

N.

Si certifica che il materiale forestale di propagazione qui descritto è stato controllato dal servizio autorizzato e che, secondo le constatazioni fatte ed in base ai documenti presentati, corrisponde alle seguenti indicazioni:

1) Natura del materiale: sementi / parti di piante / piante (1)

2) Genere e specie, sottospecie, varietà, clone (1):

a) nome comune

b) nome botanico

3) Provenienza o regione di provenienza:
(luogo di origine ed altitudine) (1) (2)

4) Origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona

5) Anno di maturazione (1)

6) Durata dell'allevamento in vivaio nelle varie fasi:

7) Qualità

8) Numero e genere dei colli

9) Sigillo dei colli

10) Altre indicazioni

(Data)

(Timbro del servizio)

(Firma)

(Qualifica)

(1) Cancellare le indicazioni superflue.
(2) Per i materiali di propagazione provenienti da Paesi al di fuori della C.E.E. e per le piante che ne derivano.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. 270.

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato.

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, disposta dal rag. Moroni Michele, con atto 12 ottobre 1967, n. 21516/2956 di rep., a rogito dott. Giuseppe Bortoluzzi, notaio in Varese, di un appezzamento di terreno di mq. 5600, sito in comune di Castelseprio, con la condizione che detto immobile venga compreso nella zona monumentale archeologica di detto comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 83. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973.

Sostituzione di un componente il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1971, concernente la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali il dott. Ernesto Monteforte;

Visti i successivi decreti con i quali si è provveduto alla sostituzione del presidente e di alcuni membri di detto consesso;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Ernesto Monteforte, presidente onorario della Corte dei conti, il quale il 18 dicembre 1972 ha compiuto il 75° anno di età;

Vista la designazione formulata dalla Corte dei conti con nota n. 3215/9 del 12 ottobre 1972;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulla segnalazione del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dal 18 dicembre 1972 e fino al 28 febbraio 1973, il consigliere della Corte dei conti dott. Giovanni Bovio è nominato componente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione del dottor Ernesto Monteforte.

Il predetto resterà in carica, semprechè permangono nei suoi confronti le condizioni di legge, fino a quando non subentrerà il successore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1973
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 89

(7861)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1968, modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970 e del 12 ottobre 1972;

Visti il decreto ministeriale del 15 aprile 1967 con il quale il dott. Benedetto Dalmastro, residente in Cuneo, venne nominato presidente della predetta Cassa, e il decreto ministeriale del 24 marzo 1960 con il quale il dott. rag. Domenico Carboneri, residente in Mondovì (Cuneo) venne confermato vice presidente della Cassa medesima;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Lamberto Bellani, residente in Cuneo, è nominato presidente della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, e l'ing. Antonio Turbiglio, residente in Mondovì (Cuneo), è nominato vice presidente della ripetuta Cassa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7868)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona), approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 1960 con il quale il geom. Mario Alfieri venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Bruno Biondi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7870)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Vista la nota n. 85676 del 27 marzo 1973 della U.I.S.B.A. con cui si chiede la sostituzione, perchè deceduto del sig. Antonioli Giovanni, membro effettivo rappresentante dei lavoratori in seno al suddetto organo collegiale, con il sig. Malcomin Alfeo;

Decreta:

Il sig. Malcomin Alfeo è nominato membro effettivo rappresentante dei lavoratori in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, in sostituzione del sig. Antonioli Giovanni, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(8064)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1973.

Ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1967, n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ed in particolare l'art. 11 concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci della cassa stessa;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti alla cassa in seno al collegio dei sindaci, da parte del comitato dei delegati nella riunione del 29 marzo 1973, quale risulta dal verbale della riunione medesima rimesso dall'ente con la nota n. 018318 del 13 aprile 1973;

Viste le designazioni effettuate dalla Corte dei conti con la nota n. 290/9 del 31 gennaio 1973, e dal Ministero di grazia e giustizia con la nota n. 7/60.7.B/11818 del 23 febbraio 1973;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio dei sindaci della cassa suddetta, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è costituito dai seguenti membri:

Ventura Signoretti dott. Francesco, membro effettivo con funzioni di presidente e Izzi dott. Angelo, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Terzo dott. Augusto, membro effettivo e Stefanelli dott. Tonino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Colasurdo dott. Adriano, membro effettivo e Visalli dott. Nicolò, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Sanna Francesco ed Eccettuato Pietro, membri effettivi, eletti dal comitato dei delegati;

Turco Paolo e Parlavecchio Giovanni, membri supplenti, eletti dal comitato dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7866)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Approvazione nei confronti della S.p.a. Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma, della proroga delle norme tariffarie transitorie fino al 31 dicembre 1973, per l'assicurazione di responsabilità civile veicoli a motore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1971, 3 agosto 1971 e 2 ottobre 1971, con i quali sono state approvate la Tariffa dei premi da valere per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore e norme tariffarie transitorie;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1972 con il quale sono state prorogate, nei confronti della società per azioni Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma, le norme transitorie di cui alla suddetta Tariffa, con un nuovo testo da applicarsi per il periodo dal 12 giugno 1972 all'11 giugno 1973;

Vista la lettera circolare n. 813210 del 3 maggio 1973 con la quale, in conformità dell'art. 14, comma quinto,

della legge n. 990, le società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli sono state invitate a chiedere la proroga delle norme transitorie in vigore, apportando i necessari adattamenti alle clausole contrattuali;

Vista la domanda di proroga presentata dalla società per azioni Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, nei confronti della società per azioni Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come da testo debitamente autenticato, le norme tariffarie transitorie adattate per la proroga al 31 dicembre 1973 di quelle approvate con decreto ministeriale 31 maggio 1972, ai fini della determinazione dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in corso al 12 giugno 1973 che saranno rinnovati nel periodo intercorrente tra tale data ed il 31 dicembre 1973 ed ai nuovi contratti che saranno stipulati nel medesimo periodo di tempo.

Art. 2.

La società per azioni Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma, dovrà presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 ottobre 1973, le nuove tariffe per le assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli da applicarsi dal 1° gennaio 1974, formate tenendo conto delle esperienze tratte dalla prima applicazione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: FERRI

(8421)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Approvazione nei confronti della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, della proroga delle norme tariffarie transitorie fino al 31 dicembre 1973, per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1971, 3 agosto 1971 e 2 ottobre 1971, con i quali sono state approvate la Tariffa dei premi da valere per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore e norme tariffarie transitorie;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1972 con il quale sono state prorogate, nei confronti della società per azioni Compagnia Assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, le norme transitorie di cui alla suddetta Tariffa, con un nuovo testo da applicarsi per il periodo dal 12 giugno 1972 all'11 giugno 1973;

Vista la lettera circolare n. 813210 del 3 maggio 1973, con la quale, in conformità dell'art. 14, comma quinto, della legge n. 990, le società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli sono state invitate a chiedere la proroga delle norme transitorie in vigore, apportando i necessari adattamenti alle clausole contrattuali;

Vista la domanda di proroga presentata dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, nei confronti della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 come da testo debitamente autenticato, le norme tariffarie transitorie adattate per la proroga al 31 dicembre 1973 di quelle approvate con decreto ministeriale 31 maggio 1972, ai fini della determinazione dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei vecoli a motore in corso al 12 giugno 1973 che saranno rinnovati nel periodo intercorrente tra tale data ed il 31 dicembre 1973 ed ai nuovi contratti che saranno stipulati nel medesimo periodo di tempo.

Art. 2.

La società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, dovrà presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 ottobre 1973, le nuove tariffe per le assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli da applicarsi dal 1° gennaio 1974, formate tenendo conto delle esperienze tratte dalla prima applicazione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: FERRI

(8422)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Proroga delle norme transitorie tariffarie fino al 31 dicembre 1973 per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1971, 3 agosto 1971 e 2 ottobre 1971, con i quali sono state approvate la tariffa dei premi da valere per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore e norme tariffarie transitorie;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1972 con il quale sono state prorogate le norme transitorie di cui alla suddetta tariffa, con un nuovo testo da applicarsi per il periodo dal 12 giugno 1972 all'11 giugno 1973;

Considerato che non vi sono ancora dati ed elementi desumibili dalla gestione del Conto consortile di cui all'art. 14 della citata legge n. 990 per una verifica della tariffa in vigore, né è possibile procedere in base all'art. 28 del regolamento di esecuzione, essendo disponibili soltanto statistiche parziali relativamente all'esercizio 1971 e all'esercizio 1972;

Considerato che permangono tuttora i presupposti tecnico-economici che hanno portato alla proroga delle predette norme transitorie disposta con il citato decreto ministeriale 31 maggio 1972 e che pertanto può nuovamente provvedersi ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge n. 990;

Vista la lettera circolare n. 813210 del 3 maggio 1973 con la quale, in conformità dello stesso art. 11, comma quinto, della legge n. 990, le società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli sono state invitate a chiedere la proroga delle norme transitorie in vigore, apportando i necessari adattamenti alle clausole contrattuali;

Constatato che, nel termine fissato nella lettera circolare, le imprese indicate nell'unito elenco non hanno ritenuto di dare la loro adesione alle richieste formulate nella lettera stessa;

Ritenuto che, in conseguenza, occorre disporre, con la forma prevista dal citato art. 11, comma quinto, della legge n. 990, la proroga delle norme transitorie in vigore, almeno fino al 31 dicembre 1973;

Decreta:

Art. 1

Le norme transitorie stabilite con decreto ministeriale 31 maggio 1972 per la determinazione dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore rinnovati o stipulati nel periodo dal 12 giugno 1972 all'11 giugno 1973 sono prorogate fino al 31 dicembre 1973 e continueranno a valere per la determinazione dei premi da applicare ai contratti in corso al 12 giugno 1973 che saranno rinnovati nel periodo intercorrente tra quest'ultima data ed il 31 dicembre 1973 ed ai nuovi contratti che saranno stipulati nel medesimo periodo di tempo.

Per effetto di quanto disposto al precedente comma:

a) ai contratti in corso al 12 giugno 1973, salvo quelli di cui alla successiva lettera *b*), che saranno rinnovati nel periodo dal 12 giugno 1973 al 31 dicembre 1973, si continuerà ad applicare, all'atto del rinnovo, un premio pari a quello della tariffa base ridotto del 10,75%, anche nel caso in cui vi sia stata denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento seguita dal risarcimento, sia pure parziale, del danno, restando priva di efficacia ogni contraria clausola contenuta nel contratto. Con lo stesso criterio si determinerà il premio da applicare ai nuovi contratti;

b) ai contratti in corso al 12 giugno 1973 stipulati con la clausola di « sconto anticipato con reintegro del premio in caso di sinistro », con clausola di « franchigia », nonchè quelli con pagamento del premio anticipato per periodi superiori all'anno che saranno rinnovati nel periodo dal 12 giugno 1973 al 31 dicembre 1973, si continuerà ad applicare, all'atto del rinnovo, un premio ridotto secondo le misure e le modalità previste nelle attuali norme transitorie. Con gli stessi criteri si determinerà il premio da applicare ai nuovi contratti.

Restano ferme le modifiche tariffarie previste con decreto ministeriale 27 maggio 1972 relativamente a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose e altri tipi di veicoli, nonché le modifiche tariffarie previste con altri decreti ministeriali, in quanto compatibili.

Art. 2.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli, di cui all'unito elenco, dovranno presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 ottobre 1973, le nuove tariffe per le assicurazioni predette da applicarsi dal 1° gennaio 1974, formate tenendo conto delle esperienze tratte dalla prima applicazione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: FERRI

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli, nei confronti delle quali è disposta, fino al 31 dicembre 1973, la proroga delle norme transitorie tariffarie.

	Denominazione	Sede
1.	L'Abeille Compagnia Italiana	Milano
2.	Agricoltura Assicurazioni	Milano
3.	Alleanza Securitas Esperia	Roma
4.	Alpi	Milano
5.	ASCOROMA	Roma
6.	A.P.A.L.	Milano
7.	Assicuratrice Edile	Milano
8.	L'Assicuratrice Italiana	Milano
9.	Assicurazioni Generali	Roma
10.	Ausonia	Milano
11.	Cassa Generale di Assicurazioni	Milano
12.	La Cattolica	Verona
13.	Columbia	Roma
14.	Comitas	Genova
15.	Compagnia Centrale	Roma
16.	Compagnia di Firenze	Firenze
17.	Compagnia di Genova	Milano
18.	Compagnia Italiana di Sicurtà	Milano
19	Compagnia Latina	Milano
20.	Compagnia Meridionale	Napoli
21.	Compagnie Riunite	Torino
22.	Compagnia Tirrena	Roma
23.	Concordia	Roma
24.	Cosida	Napoli
25.	Danubio	Roma
26.	Il Duomo	Milano
27.	L'Edera	Roma
28.	F.A.T.A.	Roma
29.	La Fiduciaria	Bologna
30.	FIRS	Roma
31.	La Fondiaria Incendio	Firenze
32.	Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni La Carnica	Udine
33.	Globo	Roma
34.	Intercontinentale Assicurazioni	Roma

Denominazione	Sede
35. Intereuropea	Roma
36. Istituto Italiano di Previdenza .	Milano
37. Istituto Trentino Alto Adige .	Trento
38. Italia Assicurazioni	Genova
39. Italiana Incendio e Rischi Diversi .	Milano
40. L'Italica	Milano
41. Lavoro & Sicurtà .	Milano
42. Levante	Genova
43. Liguria	Genova
44. Lloyd Adriatico . .	Trieste
45. Lloyd Europeo . .	Roma
46. Lloyd Internazionale . .	Roma
47. Lloyd Italico & L'Ancora	Genova
48. MAECI .	Milano
49. Mercury .	Bologna
50. Milano Assicurazioni Autoveicoli .	Milano
51. La Minerva	Roma
52. MEIE Assicuratrice	Milano
53. La Nationale . . .	Roma
54. Nationale Suisse	Milano
55. Norditalia Assicurazioni	Milano
56. La Pace	Milano
57. Padana Assicurazioni	Milano
58. La Peninsulare	Milano
59. La Piemontese	Torino
60. La Potenza	Roma
61. Preservatrice Assicurazioni	Roma
62. La Previdente .	Milano
63. Previdenza & Sicurtà .	Milano
64. Reale Mutua . .	Torino
65. Renana Assicurazioni	Bologna
66. Riunione Adriatica di Sicurtà .	Milano
67. SAI	Torino
68. Salda Assicurazioni	Torino
69. S.A.P.A.	Milano
70. S.A.R.A.	Roma
71. Savoia . .	Milano
72. Secura Assipopolare .	Roma
73. S.I.A.R.C.A.	Milano
74. Sicurtà 1879 . . .	Segrate-Milano
75. S.I.D.A.	Roma
76. Società Navale . .	Genova
77. Toro Assicurazioni . . .	Torino
78. Unione Euro Americana di Assicurazioni	Roma
79. Unione Subalpina di Assicurazioni	Torino
80. Universo	Bologna
81. Val Piave . .	Belluno
82. Veneta Assicurazioni . .	Padova
83. La Vittoria . .	Milano
84. Winterthur	Milano
85. Giove . .	Napoli
86. Allianz .	Milano
87. Alpina . .	Milano
88. Ancienne Mutuelle Accidents .	Milano
89. Anglo Elementar	Milano
90. Assurances Generales de France-I.A.R.T.	Roma
91. Les Assurances Nationales-I.A.R.D. .	Roma
92. Commercial Union .	Milano
93. La Federale .	Milano
94. Helvetia	Milano
95. La Mannheim .	Roma
96. Nazionale Svizzera	Milano
97. New Hampshire .	Roma
98. The Nordstern	Milano
99. The Northern	Milano
100. Norwich Union Fire	Milano
101. The Prudential	Milano
102. Raiffeisen	Milano
103. The Reliance Insurance Company .	Roma
104. Rhône Méditerranée . .	Genova
105. Royale Belge .	Roma
106. The Sea Insurance	Genova
107. The Seven Provincies	Genova
108. Sun	Genova
109. La Svizzera	Genova
110. L'Union des Assurances de Paris - I.A.R.D.	Genova
111. Zurigo	Milano

Il Ministro: Ferri

(8423)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 905 del 17 aprile 1973 è stata prorogata di mesi quattro la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano affidata al comm. Luigi Trozzi.

(8121)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Vicenza

Con decreto 21 novembre 1972, n. 366, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti della Roggia Piazzon in località Ponte Alto del comune di Vicenza, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappali 22½ (mq. 270); 60½ (mq. 50); 98½ (mq. 70); 134 (mq. 320); 136-*a* (mq. 12); 136-*c* (mq. 55); ex mappali 18½ (mq. 600); ex 68½ (mq. 36); ex 66¼ (mq. 120); 42 parte (mq. 155) e 83 parte (mq. 200), della superficie complessiva di mq. 1888, ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 20 maggio 1972 e 22 maggio 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8125)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « C.P.B.A. - Cooperativa parrucchieri barbieri affini », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 maggio 1973, il dott. Carlo Mazzari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « C.P.B.A. Cooperativa parrucchieri barbieri affini », società cooperativa a r.l., con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Armando de Stefano, che ha rinunciato all'incarico.

(8126)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Latina, con sede in Aprilia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 2290, in data 18 maggio 1973, al consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Latina è stata riconosciuta, a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(8223)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.671.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8244)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1973 il comune di Montelepre (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.221.685 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8245)

Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1973 il comune di Villafranca Tirrena (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8246)

Autorizzazione al comune di Tremestieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1973 il comune di Tremestieri (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.429.500 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8247)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1973 il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.458.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8248)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1973 il comune di Sedini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.001.860 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8249)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1973 il comune di Romana (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.898.290 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8250)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1973 il comune di Semestene (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.122.215 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8251)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1973 il comune di Sennori (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.946.130 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8252)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1973 il comune di Siligo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.848.950 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8253)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.424.465 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8254)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Agugliano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.041.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8255)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 379.040.601 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8256)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Polverigi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.727.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8257)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.017.487 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8258)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.117.104 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8259)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Laterina (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.600.379 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8260)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Baricella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.441.866 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8261)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Borgo Tossignano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.268.610 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8262)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Castel d'Aiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.709.770 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8263)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.966.010 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8264)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.794.556 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8265)

Autorizzazione al comune di Zuccarello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Zuccarello (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.985.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8266)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.102.335 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8267)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Villa Collemandina (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.444.519 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8268)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Fiuminata (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.516.431 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8269)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Mulazzo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.280.914 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8270)

Autorizzazione al comune di Cavacurta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Cavacurta (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.340.022 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8271)

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Sestola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.075.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8272)

Autorizzazione al comune di Correzzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Correzzola (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.628.150 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8273)

Autorizzazione al comune di Cecima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Cecima (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.252.949 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8274)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.925.075 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso; ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8275)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 144.907.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8276)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di San Giorgio di Piano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.096.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8277)

Autorizzazione al comune di San Gervasio Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di San Gervasio Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.819.260 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8278)

Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Goro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.947.175 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8279)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Scandicci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.487.078.027 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8280)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Galeata (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.335.155 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8281)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Magliano in Toscana (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 62.979.422 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8282)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 196.834.315 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8283)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Mazzarino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 501.735.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8284)

Autorizzazione al comune di Calamonici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Calamonici (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8285)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.990.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8286)

Autorizzazione al comune di Pomarance ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Pomarance (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.980.140 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8287)

Autorizzazione al comune di Pieve a Nievole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Pieve a Nievole (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.592.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8288)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Bagnacavallo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.067.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8289)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.111.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8290)

Autorizzazione al comune di Gattatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Gattatico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.417.708 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8291)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Giustenice (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.689.910 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8292)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 845.683.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8293)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Campobello di Mazara (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 514.304.210 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8294)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Giarratana (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.140.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8295)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Sommatino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 346.789.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8296)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973, il comune di Ramacca (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.232.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8297)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Palagonia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.614.500 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8298)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.639.185 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8299)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Grammichele (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.780.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8300)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Camporotondo Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.684.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8301)

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973 il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.219.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8302)

Autorizzazione al comune di Villanova Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Villanova Monteleone (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.983.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8303)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Valledoria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.733.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8304)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 333.512.011 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8305)

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Motta Sant'Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.419.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8306)

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Mineo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8307)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.110.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8308)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Campodipietra (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.979.504 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8309)

Autorizzazione al comune di Cercepiccola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Cercepiccola (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 705.093 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8310)

Autorizzazione al comune di Duronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Duronia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.017.402 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8311)

Autorizzazione al comune di Mirabello Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Mirabello Sannitico (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.648.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8312)

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.079.324 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8313)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Tavenna (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.644.519 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8314)

Autorizzazione al comune di S. Agata Li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1973 il comune di S. Agata Li Battiati (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.235.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8315)

Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1973 il comune di Mascalucia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.175.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8316)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1973 il comune di Linguaglossa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.969.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8317)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1973 il comune di Venosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.148.100 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 7 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	592,80	592,80	590 —	592,80	588,50	592,60	593,25	592,80	589 —	592,80
Dollaro canadese	593,40	593,40	589,50	593,40	589,50	593,10	593,75	593,40	590,45	593,40
Franco svizzero	193,10	193,10	192,55	193,10	191 —	193 —	192,725	193,10	193,20	193,10
Corona danese	100,18	100,18	100,40	100,18	99 —	100,10	99,87	100,18	99,96	100,18
Corona norvegese	106,32	106,32	106,75	106,32	105 —	106,20	106,20	106,32	106,30	106,32
Corona svedese	139,40	139,40	139 —	139,40	136 —	139,15	139,25	139,40	139,10	139,40
Fiorino olandese	213,365	213,365	213,50	213,365	212 —	213,35	212,90	213,365	213,50	213,36
Franco belga	15,665	15,665	15,63	15,665	15,40	15,65	15,62	15,665	15,62	15,66
Franco francese	138,05	138,05	137,20	138,05	135 —	138 —	136,90	138,05	138,05	138,05
Lira sterlina	1524,25	1524,25	1517 —	1524,25	1514 —	1524,10	1524,50	1524,25	1515,70	1524,25
Marco germanico	225,20	225,20	223,90	225,20	223 —	225 —	225,75	225,20	225,26	225,20
Scellino austriaco	30,53	30,53	30,68	30,53	30 —	30,40	30,60	30,53	30,75	30,53
Escudo portoghese	25 —	25 —	24,90	25 —	23,60	25 —	25 —	25 —	25,10	25 —
Peseta spagnola	10,22	10,22	10,23	10,22	10,10	10,15	10,2275	10,22	10,16	10,22
Yen giapponese	2,26	2,26	2,27	2,26	2,22	2,25	2,25	2,26	2,24	2,26

Media dei titoli del 7 giugno 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,70
» 5 % (Ricostruzione)	99,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
» 5 % (Città di Trieste)	96,10
» 5 % (Beni esteri)	94,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,40
» 5,50 % » » 1968-83	94,85
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	593,025
Dollaro canadese	593,575
Franco svizzero	192,912
Corona danese	100,025
Corona norvegese	106,26
Corona svedese	139,325
Fiorino olandese	213,132
Franco belga	15,642
Franco francese	137,525
Lira sterlina	1524,375
Marco germanico	225,475
Scellino austriaco	30,565
Escudo portoghese	25 —
Peseta spagnola	10,224
Yen giapponese	2,255

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria direttiva.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria, direttiva, presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

In aggiunta ai posti suddetti, l'Associazione si riserva la facoltà di conferire secondo l'ordine della graduatoria uno dei posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria stessa.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno 5 anni di permanenza nella residenza di prima destinazione da quei candidati, nominati in seguito ai risultati del concorso, che non abbiano già rapporto di impiego.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) avere età non superiore a 32 anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati almeno dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Per ulteriore elevazione di detto limite valgono in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei confronti del personale in servizio presso l'A.N.M.I.L.;

c) di aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) di aver sempre tenuto buona condotta;

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) di essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio.

I suddetti titoli di studio dovranno essere stati conseguiti in università ovvero istituti statali o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Possono partecipare a detto concorso anche i dipendenti dell'A.N.M.I.L. purchè in possesso del titolo di studio prescritto.

I requisiti prescritti debbono essere conseguiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè di coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'Ente provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale - Roma, via S. Tommaso d'Aquino numero 11-*A*, redatte in carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire in piego raccomandato con avviso di ritorno, all'indirizzo di cui sopra entro le ore 12,00 del novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande, è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro a data apposto dall'Ente.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubblica amministrazione, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il nome ed il cognome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

5) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi precedente penale, in caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subite ed i precedenti penali indicandone la natura;

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente presso pubblica amministrazione, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno cinque anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono altresì dichiarare:

a) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

b) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati e comunque da causa non imputabili all'Ente stesso.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di impiego con l'Ente è sufficiente il visto del dirigente della unità funzionale di appartenenza.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, comma quarto, devono dichiarare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza e sono esonerati dalla presentazione dei documenti già acquisiti agli atti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, purchè li abbiano specificatamente indicati nella domanda di assunzione.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Presidente dello Ente, ai sensi dell'art. 3 del regolamento organico del personale, sarà così composta:

Presidente: scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

Membri: due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame; due impiegati dell'Ente della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore principale;

Segretario: un funzionario dell'Ente della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Prove d'esame

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo lettera raccomandata, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);

2) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

3) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sul diritto del lavoro.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. Non sono ammessi altri documenti.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito - Presentazione dei documenti relativi

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno con l'invito trasmetterla all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili del lavoro - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza e preferenza della nomina:

a) insigniti della medaglia al valor militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato in bollo del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani di caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduto sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o in copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli di mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti nella precedente lettera *c*);

n) figli di mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove e nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa in bollo dei servizi prestati in zone ad operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, articolo 12, ultimo comma, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I concorrenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), dovranno aver cura — a pena di decadenza dai suddetti benefici — di documentare il relativo rapporto di parentela.

Art. 7.

Graduatoria Conferimenti dei posti disponibili agli idonei

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi compreso quanto disposto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del comitato centrale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il presidente dell'Associazione, su conforme deliberazione del comitato centrale, ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8.

Documenti a prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego Termini

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati con raccomandata con avviso di ritorno a far pervenire all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro Servizio affari generali e personale nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al predente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

7) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risulanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

8) documento in carta da bollo aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta da parte della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, nel termine stabilito dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, non assumano servizio presso la sede di lavoro loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il comitato centrale delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova verrà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 9 marzo 1973

Il presidente: MARINELLO

(8088)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Tilli dott. Dino, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Mian prof. Eneo, n. 24, dell'Università di Pisa;

Nazzaro prof. Paolo, n. 52, primario dell'ospedale S. Gallicano di Roma;

Ricciardi prof. Luigi, n. 64, primario dell'ospedale Riuniti di Napoli;

Spagnoli prof. Umberto, n. 70, primario dell'ospedale S. Maria sopra i Ponti di Arezzo.

Segretario:

Papalia dott.ssa Francesca, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità di aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1971-1972, si svolgerà a Roma il giorno 25 maggio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1973
Registro n. 4, *foglio n*. 13

(7856)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Matera prof. Alfonso, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Montagnani prof. Andrea, n. 13, direttore della clinica dermosifilopatica dell'Università di Bologna;

Campanella prof. Pietro, n. 15, primario dell'ospedale civile di Catanzaro;

Galla prof. Francesco, n. 35, primario dell'ospedale civile di Bolzano;

Longhi Gelati prof. Arturo, n. 49, primario dell'ospedale maggiore C.A. Pizzardi di Bologna.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1971-1972, si svolgerà a Roma il giorno 21 maggio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1973
Registro n. 4, *foglio n*. 14

(7855)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969,

per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Satta prof. Giuseppe, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Dorello prof. Ugo, n. 9, direttore della clinica oculistica dell'Università di Modena;

Musini, prof. Attilio, n. 95, primario dell'ospedale Maggiore di Milano;

Von Berger prof. Piero, n. 149, primario degli ospedali riuniti di Livorno;

De Marchi prof. Marco, n. 47, primario dell'ospedale « Vittorio Emanuele III » di Sanremo.

Segretario:

Falanga dott. Liborio, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione 1971-1972, si svolgerà a Roma il giorno 15 maggio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: Gaspari

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 11

(7858)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo facciale, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo facciale, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Tilli dott. Dino, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Pini prof. Cesare Enrico, n. 47, direttore dell'Istituto di chirurgia maxillo facciale dell'Università di Milano;

De Camillis prof. Camillo, n. 13, primario dell'ospedale Principe di Piemonte di Napoli;

Ponti prof. Lionello, n. 43, primario del Pio Istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma;

Gioffrè prof. Mario, n. 138, primario dell'ospedale V. Fazzi di Lecce.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo facciale, sessione anno 1971-1972, si svolgerà a Roma il giorno 12 maggio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1973

Il Ministro: Gaspari

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 189

(7859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Stralcio di una sede dal concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Caltanissetta.

Con decreto n. 4743 del 14 aprile 1973 la sede farmaceutica rurale « ex Cacciatore » del comune di Montedoro è stata stralciata dal concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con decreto n. 6323/6343 del 12 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 settembre 1972.

(7798)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1973, n. 23.

Costituzione delle Comunità montane e formulazione degli Statuti.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 16 *del* 18 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 1.

(*Costituzione*)

Tra i Comuni, il cui territorio ricade tutto o in parte in ciascuna delle zone omogenee determinate dall'articolo 2 della presente legge, è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico, per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge dello Stato 3 dicembre 1971 n. 1102.

La Comunità montana è unità territoriale di programmazione socio-economica e urbanistica nelle zone montane, e ne tutela l'ambiente.

Art. 2.

(*Delimitazione zone omogenee*)

I territori montani della Regione, determinati dall'applicazione dell'articolo 3 della legge dello Stato 3 dicembre 1971 n. 1102, di cui all'allegato A), sono ripartiti secondo le delimitazioni risultanti dall'allegata corografia, scala 1:100.000, nelle seguenti zone omogenee:

Zona 1

Comprendente i comuni di:

Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco (p.m.), Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello - della provincia di Pavia.

Zona 2

Comprendente i comuni di:

Capovalle (in parte), Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò (p.m.), Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino - della provincia di Brescia.

Zona 3

Comprendente i comuni di:

Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Breno (in parte), Capovalle (in parte), Casto, Gavardo (p.m.), Idro, Lavenone Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio, Vestone, Villanuova sul Clisi (p.m.), Vobarno - della provincia di Brescia.

Zona 4

Comprendente i comuni di:

Botticino (p.m.), Bovegno, Bovezzo (p.m.), Brione, Caino, Collio, Concesio (p.m.), Gardone Val Trompia, Gussago (p.m.), Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave (p.m.), Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole, Villa Carcina - della provincia di Brescia.

Zona 5

Comprendente i comuni di:

Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno (in parte), Capo di Ponte, Cedegolo, Ceto, Cerveno, Cevo, Cimbergo, Vividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza D'Oglio, Vione - della provincia di Brescia.

Zona 6

Comprendente i comuni di:

Iseo (p.m.), Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati (p.m.), Ome (p.m.), Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone - della provincia di Brescia.

Zona 7

Comprendente i comuni di:

Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Foresto Sparso (p.m.), Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villongo (p.m.) - della provincia di Bergamo.

Zona 8

Comprendente i comuni di:

Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere - della provincia di Bergamo.

Zona 9

Comprendente i comuni di:

Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Vigano San Martino - della provincia di Bergamo.

Zona 10

Comprendente i comuni di:

Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve - della provincia di Bergamo.

Zona 11

Comprendente i comuni di:

Albino (p.m.), Alzano Lombardo (p.m.), Ardesio, Aviatico, Casnigo, Castione della Presolana, Clusone, Colzate, Cerete, Fino del Monte, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Gromolefte (p.m.), Nembro (p.m.), Oltressenda Alta, Onore, Oneta, Parre, Peia (p.m.), Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Selvino, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Villa d'Ogna - della provincia di Bergamo.

Zona 12

Comprendente i comuni di:

Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Oltre il Colle, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponteranica (p.m.), Roncobello, Santa Brigida, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sedrina, Serina, Sorisole (p.m.), Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno - della provincia di Bergamo.

Zona 13

Comprendente i comuni di:

Almenno San Bartolomeo (p.m.), Almenno San Salvatore (p.m.), Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Roncola, Rota D'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Strozza, Valsecca - della provincia di Bergamo.

Zona 14

Comprendente i comuni di:

Calolziocorte (p.m.), Caprino Bergamasco (p.m.), Carenno, Erve, Palazzago (p.m.), Torre de Busi - della provincia di Bergamo.

Zona 15

Comprendente i comuni di:

Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno - della provincia di Como.

Zona 16

Comprendente i comuni di:

Abbadia Lariana, Bellagio (in parte), Cesana Brianza (p.m.), Civate (p.m.), Lecco (p.m.), Lierna, Mandello del Lario, Oliveto Lario (p.m.), Suello (p.m.), Valmadrera (p.m.) - della provincia di Como.

Zona 17

Comprendente i comuni di:

Albavilla (p.m.), Albese con Cassano (p.m.), Asso (p.m.), Barni, Bellagio (in parte), Blevio, Brunate (p.m.), Caglio, Canzo, Caslino D'Erba, Como (p.m.), Civenna, Erba (p.m.), Eupilio (p.m.), Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro (p.m.), Pusiano (p.m.), Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Veleso, Zelbio - della provincia di Como.

Zona 18

Comprendente i comuni di:

Argegno, Blessagno, Brienno, Carate Urio, Casasco D'Intelvi, Castiglione D'Intelvi, Cerano D'Intelvi, Cernobbio (p.m.), Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Laglio, Laino, Lanzo D'Intelvi, Lenno, Mezzegra, Moltrasio, Ossuccio, Pellio Intelvi, Pigra, Ponna, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzo - della provincia di Como.

Zona 19

Comprendente i comuni di:

Bene Lario, Carlazzo (p.m.), Cavargna, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Griante, Menaggio (p.m.), Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Val Rezzo, Valsolda della provincia di Como.

Zona 20

Comprendente i comuni di:

Consiglio di Rumo, Cremia Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario (p.m.), Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Santa Maria Rezzonico, Sorico (p.m.), Stazzona, Trezzone, Vercana - della provincia di Como.

Zona 21

Comprendente i comuni di:

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Rasura, Rogolo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Val Masino, Vervio, Villa di Tirano - della provincia di Sondrio.

Zona 22

Comprendente i comuni di:

Compodolcino, Chiavenna, Gordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Vercela, Villa di Chiavenna - della provincia di Sondrio.

Zona 23

Comprendente i comuni di:

Arcisate (p.m.), Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cuasso al Monte, Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Varese (p.m.), Viggiù - della provincia di Varese.

Zona 24

Comprendente i comuni di:

Azzio, Brenta, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Grantola, Masciago Primo, Mesenzana, Orino, Rancio Valcuvia - della provincia di Varese.

Zona 25

Comprendente i comuni di:

Bedero Valcuvia, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cugliate, Fabiasco, Cunardo, Lavena Ponte Tresa, Marzio, Marchirolo, Valganna - della provincia di Varese.

Zona 26

Comprendente i comuni di:

Brezzo di Bedero, Castelveccana, Germignaga, Laveno Mombello (p.m.), Porto Valtravaglia - della provincia di Varese.

Zona 27

Comprendente i comuni di:

Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Luino (p.m.), Maccagno, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca - della provincia di Varese.

Nota Bene:

p.m.: Comuni parzialmente montani;

in parte: comuni ricadenti solo in parte nella zona omogenea.

Art. 3.

(*Comuni parzialmente montani*)

I comuni parzialmente montani sono inclusi nelle zone omogenee per la parte dichiarata montana, secondo la corografia, scala 1:25.000 allegata alla presente legge.

Per i comuni che vengono assegnati a diverse zone, la medesima corografia indica le parti di territorio attribuite ad ognuna di esse.

Art. 4.

(*Riadozione delle delimitazioni già eseguite*)

Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, devono considerarsi riadottate dalla presente legge regionale nei termini di cui agli articoli precedenti, in forza del disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge dello Stato 3 dicembre 1971 n 1102.

Art. 5.

(*Modificazioni territoriali e definizione delle Comunità*)

Eventuali modificazioni delle zone omogenee sono adottate con legge regionale, d'intesa con i comuni che ne fanno parte, sentite le comunità montane e le Province interessate.

Le leggi regionali, che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni dei comuni esistenti, devono adottare le conseguenti modifiche in rapporto alle zone omogenee e alle relative comunità montane.

La comunità montana si estingue quando venga soppressa la relativa zona omogenea.

In caso di aggregazione, fusione o scissione di comunità montane il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto a regolare i conseguenti rapporti.

TITOLO II

FORMULAZIONE STATUTI DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 6.

(*Organi delle comunità*)

Sono organi delle comunità l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente del consiglio direttivo.

Organo deliberativo è l'assemblea composta dai rappresentanti dei comuni che fanno parte della comunità, in numero di tre di cui uno per la minoranza quando la popolazione del comune sia inferiore a 5.000 abitanti, e di cinque, di cui due per le minoranze quando la popolazione sia superiore a 5.000 abitanti.

L'elezione spetta al consiglio comunale che vi procede con votazione segreta in cui ciascun consigliere indica due o tre nomi secondo che i rappresentanti da eleggere siano tre o cinque.

Organo esecutivo è il consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di quattro a un massimo di quattordici membri.

Organo rappresentativo è il presidente dell'organo esecutivo eletto dall'assemblea prima dell'elezione del Consiglio direttivo.

Nella prima seduta l'assemblea comunitaria, composta da un minimo di trenta membri, deve procedere alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente che è anche presidente dell'assemblea, e da due vice presidenti eletti con votazioni separate a scrutinio segreto.

L'assemblea comunitaria con meno di trenta membri può procedere all'istituzione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma precedente.

Art. 7.

(*Nomina, attribuzioni e durata delle cariche*)

Il presidente della comunità o presidente degli organi deliberanti ed esecutivi, nonchè i membri del consiglio direttivo sono nominati secondo le modalità in vigore rispettivamente per la nomina del sindaco e della giunta comunale.

I membri dell'assemblea della comunità, da eleggersi dai consigli comunali, devono essere di norma consiglieri comunali o comunque cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

I membri della comunità non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla vigente legge comunale e provinciale.

L'assemblea dura in carica cinque anni.

Ogni qualvolta il consiglio comunale di un comune facente parte della comunità viene rinnovato, nella seduta immediatamente successiva alla nomina del sindaco e della giunta municipale, si procede alla elezione dei rappresentanti in seno all'assemblea.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro dell'assemblea, i consigli comunali provvedono alle relative surrogazioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

Coloro che sono chiamati, a seguito di surrogazioni, a far parte dell'assemblea restano in carica fino alla fine del mandato della stessa assemblea.

I componenti dell'assemblea, del consiglio direttivo e i presidenti esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei successori.

Lo statuto detta norme per la revoca e la decadenza delle cariche esecutive.

Art. 8.

(*Attribuzione degli organi*)

Gli statuti devono prevedere per l'assemblea, tra l'altro, i seguenti compiti:

convalidare i membri, eleggere il consiglio direttivo, il presidente o i presidenti;

stabilire la denominazione e la sede della comunità;
definire l'articolazione, la composizione e le funzioni degli organi della comunità;

adottare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale e le eventuali modifiche, i programmi annuali e il piano urbanistico, controllandone l'attuazione;

approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

stabilire l'eventuale contributo finanziario che i comuni devono versare alla comunità;

deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili e contratti relativi nonchè i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a nove anni;

deliberare la contrazione di mutui;

deliberare ogni altro provvedimento di competenza della comunità per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedano la espressa attribuzione ad altro organo;

nominare il collegio dei revisori dei conti che deve essere composto di tre membri di cui uno alle minoranze.

Gli statuti devono indicare le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione degli organi deliberanti nonchè i poteri e le funzioni degli altri organi.

Art. 9.

(*Controlli*)

Il controllo sugli atti della comunità montana è esercitato dalla sezione del comitato regionale di controllo competente sul territorio ove ha sede la comunità, nei modi, nella forma e nei tempi stabiliti dalle leggi per gli atti dei comuni.

I poteri di controllo sostitutivo sono esercitati dalla sezione di cui al comma precedente.

Il controllo sugli organi della comunità spetta al consiglio regionale. Lo scioglimento degli organi viene deliberato dal consiglio regionale e decretato dal Presidente della Giunta. La nomina del commissario è demandata al Presidente della Giunta che vi provvede con decreto su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10.

(*Personale, uffici e finanziamenti*)

Lo statuto deve prevedere l'organizzazione del personale e degli uffici, propri o mediante l'uso dell'istituto del comando ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La comunità montana può anche conferire incarichi a tempo determinato nei casi e con le modalità stabilite dallo statuto.

Ogni comunità ha un servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento.

Tra le fonti di finanziamento, lo statuto può prevedere un contributo annuo per ciascun comune, la cui entità è fissata dall'assemblea.

Art. 11.

(*Rapporto con gli altri enti*)

Nella fase di preparazione del piano di sviluppo economico sociale, la comunità montana mantiene gli opportuni collegamenti con gli enti operanti nel territorio, nel settore della bonifica o delle attività consorziali tendenti allo sviluppo economico della zona.

I detti enti sono tenuti a trasmettere i propri piani e programmi alla comunità stessa e li adeguano al piano di sviluppo della comunità dopo la sua definitiva approvazione.

Ai fini di una costante e proficua collaborazione con i comuni compresi nel territorio della comunità nella preparazione del piano di sviluppo economico-sociale, del piano urbanistico e del programma annuale, la comunità adotta il metodo della consultazione e della partecipazione delle amministrazioni comunali e trasmette loro gli atti relativi ai piani ed ai programmi.

Su questi atti i comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprimono il loro parere, di cui sarà fatta menzione nella relazione di accompagnamento dei piani e dei programmi alla Regione.

La comunità montana — nella ricerca di consensi fra volontà autonome — durante la elaborazione e formazione dei piani zonali di sviluppo ed urbanistici e dei programmi di intervento, che essa redige in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, favorisce la partecipazione delle organizzazioni sindacali e sociali.

In particolare, ai fini del necessario coordinamento tra zone montane e non montane, la comunità montana promuoverà rapporti di collaborazione con l'amministrazione provinciale, alla quale trasmetterà copia dei piani di cui al successivo articolo 12.

La provincia potrà trasmettere alla Regione un proprio parere.

Art. 12.

(*Piani zonali di sviluppo ed urbanistici*)

I piani zonali di sviluppo socio-economici e quelli urbanistici di cui agli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, vengono inviati per l'approvazione alla Regione.

Il piano urbanistico, intervenuta l'approvazione, è vincolante per i comuni e per i consorzi di bonifica i quali devono entro due anni adeguare i propri piani e strumenti urbanistici agli indirizzi ed ai criteri in esso indicati.

I rapporti tra il piano urbanistico comunitario e gli strumenti urbanistici locali verranno definiti come previsto dall'articolo 2 lettera *d*) della legge regionale 6 giugno 1972, n. 14.

E' facoltà della comunità montana, d'accordo con i comuni interessati, includere nei propri piani di cui ai precedenti commi, anche la parte di territorio non montano di comuni parzialmente montani.

E' inoltre facoltà della comunità montana, d'accordo con i comuni interessati, includere nei propri piani urbanistici e di sviluppo il territorio dei comuni che, pur non essendo dichiarati montani, sono tuttavia situati all'interno della stessa comunità.

In tale caso i detti comuni fanno parte di diritto, con voto consultivo, della comunità con il numero di rappresentanti stabilito dalle norme dello statuto per gli altri comuni.

Possono inoltre essere ammessi dalla comunità ad usufruire delle disposizioni di cui ai precedenti ultimi due commi anche altri comuni limitrofi della zona, i quali pur non essendo dichiarati montani agli effetti dell'articolo 1 della presente legge siano, per le loro caratteristiche geografiche o socio-economiche, in condizione di partecipare ai piani urbanistici e di sviluppo della comunità e ne facciano richiesta.

In ogni caso gli interventi finanziari della comunità saranno limitati ai soli territori classificati montani.

Art. 13.

(*Programmi annuali e loro finanziamento*)

I programmi annuali di attuazione del piano zonale di sviluppo di cui agli articoli 5 e 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono finanziati con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare.

Con successiva legge regionale, saranno determinati i criteri di ripartizione dei fondi disponibili.

Art. 14.

(*Approvazione dello statuto e sue modifiche*)

Lo statuto e le sue modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti l'assemblea delle comunità.

Tali deliberazioni sono soggette all'approvazione del consiglio regionale.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE

Art. 15.

(*Norme transitorie*)

Entro sessanta giorni dalla data della promulgazione della legge che istituisce la comunità montana i consigli comunali interessati nominano i propri rappresentanti secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7.

I comuni a gestione commissariale saranno rappresentati dal commissario o da un suo delegato.

L'assemblea è convocata e presieduta dal sindaco del comune avente la popolazione maggiore in territorio montano — calcolata sulla base dell'ultimo censimento — entro novanta giorni dalla data indicata nel primo comma.

In caso di inadempimento provvede il Presidente della Giunta regionale.

L'Assemblea ha come primo compito la redazione dello statuto, la cui deliberazione a maggioranza assoluta dei membri componenti l'assemblea dovrà aver luogo entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di cui al primo comma.

Dopo l'approvazione dello statuto, l'assemblea provvede alla elezione degli organi comunitari.

Art. 16.

Scioglimento consigli di valle e comunità montane istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987)

I consigli di valle e comunità montane istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sciolti e sostituiti dalle comunità montane costituite a norma della presente legge, dalla data di costituzione delle medesime.

Il patrimonio di tali enti è trasferito alle nuove comunità, i cui statuti prevederanno la definizione delle attività e passività, nonchè la sistemazione dell'eventuale personale in servizio.

Art. 17.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, addì 16 aprile 1973.

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1973, n. 24.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale « Costituzione delle Comunità montane e formulazione degli Statuti ».

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 16 *del* 18 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale « Costituzione delle comunità montane e formulazione degli statuti » è sostituito dal seguente:

« La vigilanza e la tutela sulla comunità è esercitata dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, nei modi previsti dallo statuto regionale ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, addì 16 aprile 1973.

BASSETTI

(7525)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. 8.

Istituzione del circondario di Pinerolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 15 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai sesni degli articoli 129 e 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello statuto, nonchè per gli effetti di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 69 dello statuto, il circondario di Pinerolo, nell'ambito della circoscrizione provinciale di Torino.

Art. 2.

Il circondario di Pinerolo comprende i seguenti comuni:

1. Airasca
2. Angrogna
3. Bibiana
4. Bobbio Pellice
5. Bricherasio
6. Buriasco
7. Campiglione
8. Cantalupa
9. Castagnole
10. Cavour
11. Cercenasco
12. Cumiana
13. Fenestrelle
14. Frossasco
15. Garzigliana
16. Inverso Pinasca
17. Luserna San Giovanni
18. Lusernetta
19. Macello
20. Massello
21. None
22. Osasco
23. Pancalieri
24. Perosa
25. Perrero
26. Pinasca
27. Pinerolo
28. Piossasco
29. Piscina
30. Pomaretto
31. Porte
32. Pragelato
33. Prali
34. Pramollo
35. Prarostino
36. Roletto
37. Rorà
38. Roreto Chisone

39. Salza
40. San Germano
41. San Pietro Val Lemina
42. San Secondo
43. Scalenghe
44. Torre Pellice
45. Usseaux
46. Vigone
47. Villafranca
48. Villa Pellice
49. Villar Perosa
50. Virle Piemonte
51. Volvera

Art. 3.

Capoluogo del circondario è Pinerolo.

Art. 4.

E' istituita per il circondario di Pinerolo una speciale sezione decentrata del comitato di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali, nei modi e nelle forme previsti per le speciali sezioni decentrate nei capoluoghi di Provincia.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per l'impianto e il funzionamento della sezione di cui all'art. 4 della presente legge per l'attuazione del controllo sugli atti dei comuni e degli enti locali previsto dall'art. 56 legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dall'art. 69 dello statuto, e previste in L. 50 milioni, si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli compresi nella rubrica n. 4 « Servizio del controllo sugli atti degli enti locali » del bilancio per l'anno 1973 e dei bilanci degli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E'. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 maggio 1973

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. 9.
Istituzione del circondario di Alba-Bra.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 15 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai sensi degli articoli 129 e 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello statuto, nonchè per gli effetti di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 69 dello statuto, il circondario di Alba-Bra, nell'ambito della circoscrizione provinciale di Cuneo.

Art. 2.

Il circondario di Alba-Bra comprende i seguenti comuni:

1. Alba
2. Albaretto Torre
3. Arguello
4. Baldissero
5. Barbaresco
6. Barolo
7. Benevello
8. Bergolo
9. Bonvicino
10. Borgomale
11. Bosia
12. Bossolasco
13. Bra
14. Camo
15. Canale
16. Castagnito
17. Castelletto Uzzone
18. Castellinaldo
19. Castiglione Falletto
20. Castiglione Tinella
21. Castino
22. Ceresole d'Alba
23. Cerreto Langhe
24. Cherasco
25. Cissone
26. Corneliano d'Alba
27. Cortemilia
28. Cossano Belbo
29. Cravanzana
30. Diano d'Alba
31. Feisoglio
32. Gorzegno
33. Govone
34. Grinzane Cavour
35. Guarene
36. La Morra
37. Lequio Berria
38. Levice
39. Magliano Alfieri
40. Mango
41. Monchiero
42. Monforte d'Alba
43. Montà
44. Montaldo Roero
45. Montelupo Albese
46. Monteu Roero
47. Monticello d'Alba
48. Narzole
49. Neive
50. Neviglie
51. Niella Belbo
52. Novello
53. Perletto
54. Pezzolo Valle Uzzone
55. Piobesi d'Alba
56. Pocapaglia
57. Priocca
58. Rocchetta Belbo
59. Roddi
60. Roddino
61. Rodello
62. San Benedetto Belbo
63. Sanfrè
64. Santa Vittoria d'Alba
65. Santo Stefano Belbo
66. Santo Stefano Roero
67. Serralunga d'Alba
68. Serravalle Langhe
69. Sinio
70. Somano
71. Sommariva Bosco
72. Sommariva Perno
73. Torre Bormida
74. Treiso
75. Trezza Tinella
76. Verduno
77. Vezza d'Alba

Art. 3.

Capoluogo del circondario è Alba.

Art. 4.

E' istituita per il circondario di Alba-Bra una speciale sezione decentrata del comitato di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali, nei modi e nelle forme previsti per le speciali sezioni decentrate nei capoluoghi di Provincia.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per l'impianto e il funzionamento della sezione di cui all'art. 4 della presente legge per l'attuazione del controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali previsto dall'art. 56 legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dall'art. 69 dello statuto, e previste in L. 75 milioni, si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli compresi nella rubrica n. 4 « Servizio del controllo sugli atti degli enti locali » del bilancio per l'anno 1973 e dei bilanci degli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 maggio 1973

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. 10.
Istituzione del circondario di Mondovì.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 15 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai sensi degli articoli 129 e 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello statuto, nonchè per gli effetti di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 69 dello statuto, il circondario di Mondovì nell'ambito della circoscrizione provinciale di Cuneo.

Art. 2.

Il circondario di Mondovì comprende i seguenti comuni:

1. Alto
2. Bagnasco
3. Bastia Mondovì
4. Battifollo
5. Belvedere Langhe
6. Benevagienna
7. Briaglia
8. **Briga Alta**
9. Camerana
10. Caprauna
11. Carrù
12. Castellino Tanaro
13. Castelnuovo Ceva
14. Ceva
15. Cigliè
16. Clavesana

17. Dogliani
18. Farigliano
19. Frabosa Soprana
20. Frabosa Sottana
21. Garessio
22. Gottasecca
23. Igliano
24. Lequio Tanaro
25. Lesegno
26. Lisio
27. Magliano Alpi
28. Marsaglia
29. Mombarcaro
30. Mombasiglio
31. Monasterolo Casotto
32. Monastero di Vasco
33. Mondovì
34. Monesiglio
35. Montaldo di Mondovì
36. Montezemolo
37. Murazzano
38. Niella Tanaro
39. Nucetto
40. Ormea
41. Pamparato
42. Paroldo
43. Perlo
44. Pianfei
45. Piozzo
46. Priero
47. Priola
48. Prunetto
49. Roascio
50. Roburent
51. Roccaciglié
52. Rocca de' Baldi
53. Roccaforte Mondovì
54. Sale delle Langhe
55. Sale San Giovanni
56. Saliceto
57. Salmour
58. San Michele Mondovì
59. Sant'Albano Stura
60. Scagnello
61. Torre Mondovì
62. Torresina
63. Trinità
64. Vicoforte
65. Villanova Mondovì
66. Viola

Art. 3.

Capoluogo del circondario è Mondovì.

Art. 4.

E' istituita per il circondario di Mondovì una speciale sezione decentrata del comitato di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali, nei modi e nelle forme previsti per le speciali sezioni decentrate nei capoluoghi di Provincia.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per l'impianto e il funzionamento della sezione di cui all'art. 4 della presente legge per l'attuazione del controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali previsto dall'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dall'art. 69 dello statuto, e previste in L. 65 milioni, si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli compresi nella rubrica n. 4 «Servizio del controllo sugli atti degli enti locali» del bilancio per l'anno 1973 e dei bilanci degli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 maggio 1973

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. **11.**

Istituzione del circondario di Ivrea.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 15 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai sensi degli articoli 129 e 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello statuto, nonchè per gli effetti di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 69 dello statuto, il circondario di Ivrea, nell'ambito della circoscrizione provinciale di Torino.

Art. 2.

Il circondario di Ivrea comprende i seguenti comuni:

1. Agliè
2. Albiano d'Ivrea
3. Alice Superiore
4. Andrate
5. Azeglio
6. Bairo
7. Banchette
8. Baldissero Canavese
9. Barone
10. Bollengo
11. Borgiallo
12. Borgofranco d'Ivrea
13. Borgomasino
14. Brosso
15. Burolo
16. Caluso
17. Candia Canavese
18. Caravino
19. Carema
20. Cascinette d'Ivrea
21. Castellamonte
22. Castelnuovo Nigra
23. Chiaverano
24. Chiesanuova
25. Cintano
26. Colleretto Castelnuovo
27. Colleretto Giacosa
28. Cossano Canavese
29. Cuceglio
30. Cuorgnè
31. Fiorano Canavese
32. Issiglio
33. Ivrea
34. Lessolo
35. Loranzè
36. Lugnacco
37. Maglione
38. Mazzè
39. Mercenasco
40. Meugliano
41. Montalenghe
42. Montalto Dora
43. Nomaglio
44. Oglio Canavese
45. Palazzo Canavese
46. Parella
47. Pavone Canavese
48. Pecco
49. Perosa Canavese
50. Piverone
51. Quagliuzzo
52. Quassolo
53. Quincinetto
54. Romano Canavese
55. Rueglio
56. Salerano Canavese
57. Samone
58. S. Giorgio Canavese
59. S. Giusto Canavese
60. S. Martino Canavese
61. Scarmagno
62. Settimo Rottaro
63. Settimo Vittone
64. Strambinello
65. Strambino
66. Tavagnasco
67. Torre Canavese
68. Trausella
69. Traversella
70. Vestignè
71. Vialfrè
72. Vico Canavese
73. Vidracco
74. Villareggia
75. Vische
76. Vistrorio

Art. 3.

Capoluogo del circondario è Ivrea.

Art. 4.

E' istituita per il circondario di Ivrea una speciale sezione decentrata del comitato di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali, nei modi e nelle forme previsti per le speciali sezioni decentrate nei capoluoghi di Provincia.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per l'impianto e il funzionamento della sezione di cui all'art. 4 della presente legge per l'attuazione del controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali previsto dall'art. 56, legge 10 febbbraio 1953, n. 62 e dall'art. 69 dello statuto, e previste in L. 75 milioni, si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli compresi nella rubrica n. 4 «Servizio del controllo sugli atti degli enti locali» del bilancio per l'anno 1973 e dei bilanci degli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 maggio 1973

CALLERI DI SALA

(7571)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.